

## APPROCCIO PER COMPONENTI E SEPARAZIONE TERRENO-FABBRICATI NEI BILANCI REDATTI CON LE NORME CODICISTICHE ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

di **Matteo Pozzoli**

### **Inquadramento della problematica**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha rivisto, nel corso del 2014-2015 ben 20 principi contabili nazionali. Il progetto, iniziato nel 2010, è finalizzato a uniformare e coordinare in modo organico i principi contabili nazionali. È utile ricordare che i nuovi principi contabili nazionali entrano in vigore a partire dai bilanci che chiudono il proprio esercizio amministrativo a partire dal 31 dicembre 2014.

In questo contesto, è stata pubblicata anche la nuova versione dell'OIC 16, Immobilizzazioni materiali. Una delle modifiche apportate al Principio consiste nella revisione parziale della sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato. Si ricorda che tale problematica richiede inevitabilmente una lettura coordinata con quanto previsto, dal punto di vista fiscale, dal D.L. 223/2006, emesso, peraltro, successivamente alla pubblicazione della precedente versione dell'OIC 16 (2005).

La newsletter esamina le disposizioni sulla separazione contabile degli elementi, con specifica attenzione allo scorporo del terreno dal valore del fabbricato alla luce delle nuove disposizioni contenute nei Principi contabili nazionali.

### **L'origine della norma e l'evoluzione della disciplina**

La norma tecnica inerente lo scorporo del valore del terreno dal valore del complesso terreno-fabbricato e, più in generale, l'approccio per componenti –intendendo con tale nozione la separazione di un elemento che fa parte di un complesso più ampio di beni- ha origine nel Principio contabile nazionale n.16, Le immobilizzazioni materiali, emanato nel 1996. La versione rivista del documento pubblicata nel 2005 ha confermato le previgenti disposizioni in materia. La tabella che segue indica le due versioni dei Principi contabili nazionali OIC 16 versione 2005 e versione 2014.

OIC 16 (2005)	OIC 16 (2014)
<p><b>Approccio per componenti</b></p> <p>Nel caso di cespiti che comprendono accessori, componenti o pertinenze, aventi una vita utile di durata inferiore al cespite principale si calcola l'ammortamento di tali componenti separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile.</p>	<p><b>Approccio per componenti</b></p> <p>Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. [.....]</p>
<p><b>Terreni-fabbricati</b></p> <p>Nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch' esso va ammortizzato.</p>	<p><b>Terreni-fabbricati</b></p> <p>Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato.</p> <p>In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.</p>

### **Approccio per componenti**

L'approccio per componenti muove dall'assunto che vi sia un elemento principale che incorpora un altro elemento (o altri elementi) che ha vita utile economica autonoma. Esempi "classici" possono essere un macchinario e il suo motore (IAS 16), un immobile e gli ascensori in esso collocati, un impianto e un suo filtro di pregio, etc.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la vecchia versione del Principio prevedeva di contabilizzare separatamente un componente nel caso in cui la sua vita utile fosse inferiore a quella dell'elemento principale (per es., come avviene nel caso in cui l'aereo abbia una vita utile decennale e il motore abbia una vita utile quinquennale). La nuova versione estende giustamente, anche se la situazione è indubbiamente meno frequente nella pratica, la separazione anche ai casi in cui la vita utile del componente sia più estesa rispetto a quella dell'elemento principale.

Ancora, è bene considerare che l'indicazione dell'OIC 16 non è una facoltà, bensì una previsione tecnica. Nel caso in cui tali situazioni si verificano, occorre –al fine di predisporre un bilancio in linea con i principi contabili nazionali- effettuare, in sostanza, la separazione.

Tuttavia, il nuovo Principio dispone che la richiamata forma di *split accounting* può essere evitata nel caso in cui tale operazione non sia "praticabile o significativo". Non è praticabile quando la

società non è in grado di determinare attendibilmente la vita utile del componente, oppure, si ritiene quando i costi siano eccessivamente onerosi rispetto al beneficio informativo prodotto. La separazione non è significativa quando l'informazione non produrrebbe informazioni utili per gli utilizzatori del bilancio<sup>1</sup>; la significatività può essere essenzialmente ricondotta al caso in cui il componente abbia un valore rilevante rispetto al valore complessivo dell'elemento di cui fa parte. Ciò detto, il Principio non “vieta” evidentemente alle Società di separare il componente anche nei casi in cui l'operazione risulti non significativa ai fini informativi.

### **Scorporo terreno-fabbricato**

Giova ai nostri fini ribadire che –come indicato nella tabella- le precedenti versioni del Principio contabile nazionale n. 16 già prevedevano, in linea generale, di scorporare il valore del terreno dal valore “complessivo” del fabbricato. Le imprese che, quindi, volevano predisporre i propri bilanci in conformità con i principi dell'OIC, dovevano già effettuare lo scorporo in base alle precedenti disposizioni.

A tal fine, è utile considerare che l'OIC 16 dispone che lo scorporo sia effettuato nei casi in cui il valore del fabbricato includa anche il valore del terreno su cui lo stesso insiste. Tale circostanza è evidente per le situazioni cosiddette “terra-cielo”, anche se è egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio.

È utile considerare che la disposizione parte anche dal presupposto che il valore del fabbricato è soggetto a logoramento, mentre il valore del terreno resta invariato con il trascorrere del tempo. Il valore del terreno rappresenta il “valore residuo” che non è ammortizzato, rispetto al valore del fabbricato che, per quanto detto, è, al contrario, ammortizzabile.

È, tuttavia, vero che tale presunzione è vinta in presenza di terreni soggetti a sfruttamento e quindi a deperimento (per es., cave, miniere, siti utilizzati per le discariche ed anche autostrade, terreni adibiti a sedime ferroviario, etc.), come riconosciuto anche dal legislatore fiscale. In aggiunta, anche il terreno, pur non ammortizzabile, può essere oggetto di riduzione durevole di valore (art.2426, cc); si pensi, per esempio, alla circostanza di un generalizzato deprezzamento di un area territoriale che coinvolge non solo il fabbricato, ma tutto il complesso dei beni.

La valutazione del terreno viene, quindi, determinata come conseguenza della valutazione quantitativa del fabbricato. Più specificamente, il paragrafo 52 dell'OIC 16 dispone che “il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato”. In sostanza, quindi, contabilizzato un fabbricato che insiste su un terreno per un importo

---

<sup>1</sup> Si veda: OIC, OIC 11, Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati, 2005.

pari a 1.000, stimato il valore del fabbricato pari a 800, il valore del terreno risulta come differenza tra il prezzo di acquisto complessivo del bene e il valore stimato del fabbricato.

La regola prevista dal Principio rappresenta un'approssimazione di carattere pratico. Qualora, infatti, vi sia una perizia che stimi, dato un valore complessivo dell'insieme del terreno-fabbricato, il valore del solo terreno, la perizia evidentemente dovrà essere tenuta in conto per la separazione dei valori.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che né l'OIC 16 né la norma fiscale richiedono una perizia per la determinazione quantitativa dei valori, nonostante questa rappresenti, sia per il redattore sia per i "controllori", una garanzia sugli importi iscritti in bilancio<sup>2</sup>.

Ai fini informativi, l'art. 2426 del codice richiede di indicare nella nota integrativa "il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di le quote di ammortamento adottate". L'OIC 16 specifica che tale previsione si applica anche ai componenti separati<sup>3</sup>.

Le versioni previgenti concedevano alle società la facoltà di non scorporare il valore del terreno dal fabbricato nel caso in cui il valore dello stesso "tendesse" a coincidere con il valore alla data di chiusura dell'esercizio dell'eventuale fondo di ripristino (che non era, quindi, rilevato in bilancio). In sostanza, la versione precedente del Principio assumeva che il costo di bonifica, azzerando il valore del terreno, attribuisse il valore complessivo al fabbricato. La nuova versione, in linea anche con il divieto di compensazione e la valutazione separata dei beni (art.2423-bis, cc), richiede di scorporare in ogni caso il valore del terreno e, contestualmente, di appostare il pertinente fondo ripristino.

È opportuno evidenziare che la fattispecie delineata precedentemente dall'OIC 16 era sostanzialmente residuale e, come ribadito, riconducibile alla sola circostanza in cui la società fosse tenuta ad accantonare, in linea con l'allora OIC 19, I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti, un fondo di ripristino ambientale *ad hoc*. Peraltro, l'analisi dell'approssimazione tra valore del terreno e determinazione del fondo richiedevano un monitoraggio periodico della situazione in sede di predisposizione del bilancio.

Con specifico riferimento all'informativa, è stata eliminata la frase per cui "i terreni possono essere esposti unitamente insieme ai fabbricati con la dizione terreni e fabbricati". Nonostante tale

---

<sup>2</sup> Esula evidentemente da questo contesto il caso dei conferimenti in Spa di cui all'art.2343, cc e in Srl di cui all'art. 2465, cc, per i quali è prevista apposita perizia.

<sup>3</sup> Il paragrafo 82 dell'OIC 16 recita che: "Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la società indica:

- il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- [...].

modifica, non muta alcunché rispetto al passato, poiché i terreni, salvo che sia opportuno esporre separatamente i valori per fornire una migliore lettura dei dati in conformità anche con il principio della significatività (per esempio, nel caso di holding immobiliare in cui i valori dei terreni appaiono rilevanti), risultano iscritti unitamente ai fabbricati alla voce B.II.1, Terreni e fabbricati dell'attivo patrimoniale. Al contrario, la separata contabilizzazione nel piano dei conti appare chiaramente utile per la determinazione delle quote imputabili al terreno e al fabbricato.

### **Eventuale transizione allo scorporo e correzione di errori**

Per quanto abbiamo sino a questo momento detto, le società che applicavano in precedenza in modo corretto il Principio contabile nazionale n.16 non dovranno, in linea generale, apportare alcuna modifica di bilancio.

Le società che non scorporavano il valore dei terreni dai fabbricati, poiché fruivano della predetta eccezione concernente la presenza di costi di bonifica/ripristino di pari valore, sono tenute a modificare la propria impostazione contabile. Tale situazione si configura come un cambiamento di principio contabile, laddove per “principi contabili” si intendono “[...] quei principi, ivi inclusi le procedure ed i metodi di applicazione, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio”<sup>4</sup>.

Il paragrafo 16 dell'OIC 29 dispone che: “[l]’effetto cumulativo del cambiamento di un principio contabile è determinato all’inizio dell’esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche in esercizi precedenti. L’effetto è calcolato come differenza tra il patrimonio netto iniziale dell’esercizio in cui avviene il cambiamento e l’ammontare dello stesso che si sarebbe ottenuto se il nuovo principio fosse già stato adottato in esercizi precedenti”.

Esistono, di fatto, due percorsi per la contabilizzazione dell’operazione.

Il primo percorso prevede di applicare in modo analitico le disposizioni tecniche previste dal già richiamato OIC 29. Nella generalità dei casi, quindi, l’applicazione delle tecniche retroattiva ad inizio esercizio comporta, nel caso in cui l’operazione sia stata in precedenza contabilizzata correttamente, l’incremento del valore del terreno per la quota già ammortizzata, con contropartita proventi straordinari da cambiamento principi contabili, e contestualmente l’appostamento di un fondo oneri per ripristino ambientale, con contropartita oneri straordinari da cambiamento principi contabili<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Si veda: OIC, OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, 2014, par.6.

<sup>5</sup> Le due operazioni (revisione del fondo ammortamento e appostamento del fondo ripristino ambientale) sono effettuate separatamente, in virtù anche del principio di non compensazione.

In termini operativi, come suggerito dalla prassi, appare, poi, possibile seguire un secondo percorso “riqualificando” il fondo ammortamento nel fondo di ripristino ambientale<sup>6</sup>. In sostanza, il fondo ammortamento viene convertito nel fondo ripristino ambientale, salvo poi dover verificare se lo stesso è congruo o da rivedere nella stima sulla base delle disposizioni tecniche concernenti i fondi, dettate dall’OIC 31, Fondi e trattamento di fine rapporto (che a partire dai bilanci degli esercizi 2014 sostituisce il già richiamato OIC 19).

In virtù di quanto previsto dal comma 2 dell’art.2423-bis del codice civile, la nota integrativa motiva la deroga e indica l’influenza sulla rappresentazione in bilancio.

Esempio di contabilizzazione dello scorporo dei beni dovuto alla revisione dell’OIC 16 in materia di indicazione separata del fondo di ripristino ambientale

La Società Alfa ha acquisito ad inizio esercizio 2010 un fabbricato che insiste su un terreno per 200.000. Il fabbricato è ammortizzato al 5%. Di seguito l’originario piano di ammortamento economico-tecnico.

	Valore di inizio esercizio	Quota ammortamento	Fondo ammortamento a chiusura dell’esercizio	Valore netto contabile a chiusura dell’esercizio
2010	200.000	10.000	10.000	190.000
2011	190.000	10.000	20.000	180.000
2012	180.000	10.000	30.000	170.000
2013	170.000	10.000	40.000	160.000
2014	160.000	10.000	50.000	150.000
...				
2029	10.000	10.000	200.000	0

La Società non aveva scorporato in precedenza il valore del terreno dal valore complessivo del bene, poiché il valore residuo del terreno approssimava il costo di bonifica dello stesso. Il valore residuo del terreno era stimato pari a 40.000. In sede di predisposizione del bilancio dell’esercizio 2014, la Società modifica il piano di ammortamento in seguito all’implementazione della nuova disposizione dell’OIC 16.

In tale prospettiva, se la Società avesse dal 2010 scorporato il valore del terreno dal complesso terreno-fabbricato, avremmo avuto un valore ammortizzabile iniziale del fabbricato pari a 160.000

<sup>6</sup> Si veda: F. Roscini Vitali, Terreni, vecchi ammortamenti ammessi caso per caso, Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2015.

con quote di ammortamento pari a 8.000. Ciò produce un effetto decrementativo del fondo ammortamento al 1° gennaio 2014 di 8.000\*.

Soluzione 1 – Cambiamento di principio contabile con passaggio integrale dei componenti a conto economico

In sede di cambiamento di principio contabile ossia in sede di predisposizione del bilancio, la Società rettifica il valore del fondo portando la differenza a sopravvenienza attiva straordinaria. La pertinente voce sarà:

31.12.2014

Fondo fabbricati	ammortamento	a	Proventi straordinari		8.000
---------------------	--------------	---	-----------------------	--	-------

È di tutta evidenza che, sempre a seguito del cambiamento di principio contabile, occorre appostare, in linea con quanto disposto dall'OIC 31, il fondo di bonifica per un importo pari al medesimo valore. La contropartita rappresenta, come specificato precedentemente per la rettifica del fondo ammortamento, un componente (in questo caso negativo) straordinario di reddito:

31.12.2014

Oneri straordinari	a	Fondo ripristino ambientale		8.000
--------------------	---	-----------------------------	--	-------

La Società provvederà, poi, a registrare l'ammortamento sulla base del nuovo piano di ammortamento economico-tecnico, con l'importo rideterminato, ammortizzando il solo fabbricato per quote costante pari a 8.000\*\* e stimando l'accantonamento per i costi di bonifica secondo quanto previsto dal menzionato OIC 31.

Soluzione 2 – Riqualificazione parziale del fondo ammortamento

In sede di cambiamento di principio contabile ossia in sede di predisposizione del bilancio, la Società riqualifica il fondo ammortamento in fondo ripristino ambientale. La pertinente voce sarà:

31.12.2014

Fondo fabbricati	ammortamento	a	Fondo ripristino ambientale		8.000
---------------------	--------------	---	-----------------------------	--	-------

La Società provvederà, poi, a registrare l'ammortamento, sulla base del nuovo piano economico-tecnico, con l'importo rideterminato, ammortizzando il solo fabbricato per quote costante pari a 8.000\*\*.

La nota integrativa darà, in ogni caso, conto del cambiamento.

(Con riferimento alla Soluzione 2) Nel bilancio al 31 dicembre 2014 la Società ha modificato i valori inerenti la separazione tra terreni e fabbricati. Il cambiamento di metodo è stato effettuato in quanto la nuova versione del Principio contabile OIC 16, Immobilizzazioni materiali, non consente più di non scorporre il valore del terreno nel caso in cui tale valore approssimi l'importo del un pertinente fondo di ripristino ambientale. L'effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sui terreni all'inizio dell'esercizio, è stato di 8.000 ed è stato girato alla voce "Fondo ripristino ambientale". L'effetto complessivo sull'utile d'esercizio e sul patrimonio netto è stato nullo, poiché il maggior valore del terreno è stato bilanciato dal maggior appostamento effettuato al fondo ripristino ambientale.

$$*=(10.000 -8.000) * 4$$

$$**=(160.000-8.000 * 4)/16$$

Il procedimento sopra esposto può essere riproposto, in modo parziale, anche al caso (più frequente) in cui una società che ha in precedenza ammortizzato il valore del fabbricato, inclusivo del terreno, ritenga opportuno correggere il proprio comportamento, non giudicato in linea con le previsioni dell'OIC 16. Si ribadisce che tale decisione prescinde dall'adozione della nuova versione dell'OIC 16, poiché la previsione dello scorporo esisteva anche precedentemente.

In tale situazione, non si ricade più nell'ambito del cambiamento di principio contabile, bensì in quello della correzione di errore<sup>7</sup>. Se, quindi, l'errore è rilevante, la società -nell'esercizio stesso in cui l'errore è scoperto- rettifica (in diminuzione) il valore del fondo ammortamento, per ripristinare il valore del terreno pre-ammortamenti, ed imputa come contropartita l'effetto derivante dalla correzione dell'errore ai proventi straordinari (sopravvenienza attiva) del conto economico.

L'informativa di bilancio dovrà illustrare l'operazione, indicando, più specificamente:

- "la natura dell'errore commesso;
- l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e l'ammontare della stessa con riferimento agli esercizi precedenti inficiati dagli errori rilevati, qualora determinabile;

---

<sup>7</sup> L'OIC 29 dispone al paragrafo 42 che: "Un errore consiste, quindi, nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili".



- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo "corretto" della voce corrispondente del precedente esercizio"<sup>8</sup>.

### **Coordinamento tra informativa finanziaria e normativa fiscale**

Non è questa la sede per analizzare in modo compiuto la disciplina fiscale inerente lo scorporo del valore del terreno dal fabbricato. Tuttavia, è evidente che anche in questa circostanza il trattamento contabile abbia un impatto diretto su quello fiscale, così come la disciplina fiscale abbia delle ricadute sulla redazione del bilancio. È perciò opportuno considerare in via funzionale alla redazione del bilancio i punti di "contatto" nonché i riflessi che possono emergere a livello di redazione del bilancio nel momento in cui valori contabili e valori fiscali dovessero non coincidere<sup>9</sup>, anche alla luce delle modifiche apportate ai Principi contabili con il già richiamato progetto di revisione.

Ciò premesso, ai nostri fini basti ricordare che l'art. 36 del D.L. 223/2006, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, quindi, sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, dispone che: "7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2007 ha precisato, poi, che lo scorporo deve essere effettuato anche per gli immobili "non cielo-terra".

Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali e quello del D.L. 223/2006 potrebbero, poi, non coincidere. Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base delle citate percentuali forfetarie, ossia 30% dei costi complessivi per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati. La validità di tale stime anche ai fini civilistici è quindi da considerarsi caso per caso.

Tenendo in considerazione, quindi, anche le problematiche inerenti la fiscalità differita:

---

<sup>8</sup> Si veda: OIC, OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, 2014, par.49.

<sup>9</sup> Si veda per una trattazione complessiva concernente la fiscalità differita: OIC, OIC 25, Imposte sul reddito, 2014.

- a. se il valore contabile del terreno coincide con i valori minimi forfetari previsti ai fini fiscali, non origina alcuna differenza temporanea e, quindi, compatibilmente con la congruità delle quote di ammortamento del piano economico-tecnico con i coefficienti di ammortamento D.M. 31 dicembre 1988, non sorgono problematiche di fiscalità differita;
- b. se il valore contabile del terreno è superiore al valore fiscale determinato sulla base delle percentuali forfetarie, il valore fiscale è allineato al valore contabile. In sintesi, un terreno che ha il 40% di valore del complessivo valore terreno-fabbricato implica, in automatico, l'allineamento fiscale al valore economico del terreno in parola;
- c. se il valore contabile del terreno è inferiore al valore fiscale determinato sulla base delle percentuali forfetarie, la società continua a rilevare i valori contabili sulla base di tali stime, con una coerente determinazione di quote di ammortamento. Tuttavia, ai fini fiscali rilevano le percentuali di scorporo già richiamate. In tale circostanza, perciò, si genera fiscalità differita. Più precisamente, si genera una differenza temporanea deducibile, poiché sono versate temporaneamente più imposte rispetto a quelle dovute. Occorre, quindi, iscrivere imposte anticipate nell'attivo patrimoniale se ricorrono le condizioni di cui all'OIC 25, Imposte sul reddito, per la quota relativa all'importo delle imposte pagato in eccedenza rispetto alle effettive imposte di competenza. La contropartita reddituale delle imposte anticipate, effettuata per allineare le imposte dovute a quelle di competenza, è costituita da un componente positivo di reddito, rappresentativo di una rettifica decrementativa delle imposte iscritte in conto economico.

28 febbraio 2015